

STATUTO Organizzazione Di Volontariato

CAV "PICCOLI PASSI POSSIBILI (CHIARA CORBELLO)"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione denominata CENTRO DI AIUTO ALLA VITA <<Piccoli Passi Possibili (Chiara Corbello)>> di ODV [nella fattispecie ONLUS], da qui in avanti denominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto d'Italia (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione ha sede legale in Corso XX Settembre c/o Parrocchia San Giuseppe Operale nel comune di Sant'Arcangelo, e potrà istituire, su delibera del consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio)

1. L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 5 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;

4. **Copia di un documento d'identità**, chiara e leggibile, del sottoscritto.

5. **Relazione concernente l'attività associativa svolta e quella programmata.**

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003.

Sant'Arcangelo, 27 ottobre 2020

(Luogo e data)

Graziano Salvatore Mario

Firma del Legale Rappresentante

Salvatore Mario

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale dunque ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Scopo Finalità e Attività)

1.

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tal contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'eguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanastiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L'Associazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quanto altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le

associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;

- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

2.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali (ai sensi del co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza-psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di *maternità difficili*; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e postnatale; azioni di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata costituendo una rete protettiva di assistenza sociale e sanitaria basata su un lavoro condiviso di interservizi.; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo a tale scopo;
- prestazioni socio sanitarie(di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;
- educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento;
- formazione universitaria e post-universitaria e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione;
- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di Interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;

- promozione della cultura della pace tra popoli e della non violenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana;
- promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali [assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, psichiatra, genetista ecc.), psicologi, sociologi;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- dei Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il perseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6

(Rapporti con il Movimento per la Vita)

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano -MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di Aiuto alla Vita", "Servizio di Aiuto alla Vita", "Movimento per la Vita", "Movit" o altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune. Al Movimento per la Vita Italiano pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 5 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione Regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano proporzionale al numero dei propri associati.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da esse contratte;

- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;

- versa al Movimento per la Vita Italiano un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal consiglio direttivo della Federazione;

- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;

- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;

- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale può chiedere l'intervento del Presidente Regionale, il quale a sua volta può chiedere l'intervento del Presidente Nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà; qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolubili, potrà rivolgersi al Collegio Nazionale dei probiviri.

ART. 7 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e accettano integralmente il presente Statuto.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D. Lgs. N. 117/2017, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzare gli scopi;
- operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della Vita e della dignità della persona umana;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità annualmente stabilite dall'Assemblea.

ART. 9 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza per mancato pagamento della quota associativa o esclusione per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, fermo restando l'obbligo di pagare la quota dell'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro 6 mesi dalla scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione con comunicazione scritta motivata. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'Assemblea deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione o Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ART. 12
(L'Assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, oppure e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13
(Compiti dell'Assemblea)

I compiti dell'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale con le specifiche forme previste dal codice del Terzo settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D. Lgs. N. 117/2017);
- d) approva eventuali regolamenti;
- e) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- invece in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Delibera anche sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ART. 16
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri deciso dall'Assemblea che li elegge ma non inferiore al numero dispari di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È convocato dal Presidente tutte le volte che ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea. Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 17
(Il Presidente- Vice Presidente- Segretario -Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

ART. 18

(I Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. N. 117/2017).
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 21

(Libri associativi)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

**ART. 22
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 23
(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

**ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**ART. 27
(Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Movimento per la Vita Italiano o ad altri enti del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegue finalità analoghe a quelle dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

ART. 28.
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare, al Decreto legislativo 3 luglio 117/2017 (Codice del Terzo Settore).



REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Terzo Settore

ODV
Cav "Piccoli Passi Possibili"
C.so XX Settembre
c/o Parrocchia San Giuseppe Operaio
di San Brancato
85037 Sant' Arcangelo (PZ)

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Terzo Settore
Via Vincenzo Verrastro, 9
85100 POTENZA

Oggetto: Trasmissione elenco nominativo rinnovato di coloro che ricoprono cariche associative.

Io sottoscritto Graziano Salvatore Mario legale rappresentante dell'**O.D.V. Centro di Aiuto alla Vita "Piccoli Passi Possibili"** in seguito a Determina Dirigenziale N.D. 13 AU 2018/D 00337 del 9/11/2018 di avvenuta iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nell'osservanza dell'art. 3 co. 5 della Legge Regionale n. 1/2000 lett. b) c); nonché in osservanza della nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017,

COMUNICO

che la nuova composizione del Consiglio Direttivo è la seguente:

PRESIDENTE	Graziano Salvatore Mario
VICE PRESIDENTE	Lucia Lo Bosco
SEGRETARIO	Pesce Rosella
CONSIGLIERE	Giordano Maria
CONSIGLIERE	La Grotta Lucia
CONSIGLIERE	Pesce Antonella
CONSIGLIERE	Arcomano Angela

Sant'Arcangelo, li 27 Ottobre 2020

firma Legale Rappresentate

